

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Mario Tuttobene ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. omissis promossa da

DEBITORE PRINCIPALE E GARANTI

contro

BANCA

opponente

opposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice opponente:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:

A) accertata e dichiarata i) la nullità dei contratti di finanziamento chirografari del 15/7/2015 e 19/5/2016 per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria; ii) la violazione da parte di BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle norme in materia di usura, anatocismo, trasparenza bancaria, ius variandi con conseguente addebito sul c/c n. omissis di interessi e commissioni non dovuti;

B) accertare e dichiarare irritato e nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 930/2018 emesso in data 13/3/2018 dal Tribunale di Genova nei confronti di DEBITORE E GARANTI stante l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avversaria, nonché la carenza di prova e comunque la non debenza della somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale pronuncia e rigetto della domanda di cui all'opposto provvedimento monitorio;

C) in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, data la violazione delle previsioni contrattuali e di legge per i motivi tutti esposti in atti, accertare l'insussistenza del credito azionato da BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche con riguardo alle somme indebitamente percepite e/o richieste sia a titolo di interessi ultralegali illegittimi, sia a titolo di commissioni, nonché per l'indebito utilizzo dello ius variandi e di ogni altro importo alla Banca non spettante, nell'ammontare da determinarsi in corso di causa anche sulla scorta di disponenda CTU contabile, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.;

D) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedimento, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA; clausola concessa come per legge”. In via istruttoria si insta anche nella presente sede per l'ammissione di CTU contabile atta a ricalcolare il saldo debitore del c/c omissis, ed a determinare il reale rapporto dare avere anche in considerazione del danno patito da DEBITORE PRINCIPALE per le causali esposte in narrativa.

Per parte convenuta opposta:

in via principale: respingere le domande tutte formulate dagli opposenti, poiché infondate, inammissibili e/o come meglio, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, confermando il decreto ingiuntivo n. omissis Ing.ne del Tribunale di Genova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

BANCA ha agito in giudizio ottenendo nei confronti della DEBITRICE PRINCIPALE E GARANTI il decreto ingiuntivo n. omissis del 13/3/18.

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Mario Tuttobene, n. 1707 del 27 ottobre 2020

Con detto provvedimento, come corretto con il successivo decreto del 19/3/18, veniva ordinato il pagamento della somma complessiva di €1.827.171,65 dovuta:

- quanto ad €690.038,05, come residuo in conto capitale del finanziamento chirografario di €1.000.000,00 concesso il 15/7/15;
- quanto ad €183.166,86, come residuo in conto capitale di un ulteriore finanziamento chirografario di €300.000 concesso il 19/5/16;
- quanto ad €953.966,74, come residuo in conto capitale di anticipazioni su fatture effettuate nel corso del 2016.

Avverso detto decreto hanno congiuntamente proposto opposizione i tre destinatari del decreto, sollevando questioni:

A. Sulla capitalizzazione trimestrale che sarebbe stata illecitamente praticata sul conto corrente n. omissis, anche con riferimento agli interessi maturati sui finanziamenti azionati, nonché sull'errata indicazione, sui contratti di finanziamento chirografario di cui sopra del l'ISC/TAEG. Secondo gli oppositori, sul conto corrente ordinario sopraindicato risultavano effettuati addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale sugli interessi relativi ai finanziamenti per cui è causa, in violazione del divieto di anatocismo. Tale circostanza, oltre a cagionare la contabilizzazione di poste a debito non dovute, faceva sì che l'ISC/TAEG indicato nel contratto fosse inferiore al costo effettivo a carico della cliente, ed imponeva l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'articolo 117 comma quarto e settimo del testo unico bancario.

B. Sul rapporto di anticipo fatture. Gli oppositori osservavano che la banca non aveva prodotto il contratto originario disciplinante le condizioni relative a all'anticipo su fatture, il che imponeva, anche in questo rapporto, di applicare i tassi sostitutivi previsti dalla legge e comunque di escludere ogni somma addebitata a titolo di interessi, commissioni ed oneri.

C. Sull'onere probatorio a carico della banca. Gli oppositori osservavano che la banca aveva prodotto esclusivamente i contratti di finanziamento e non anche il contratto di apertura del conto corrente numero omissis, né quello riguardante il rapporto di anticipo fatture negli strati conto integrali relativi al conto corrente. In particolare, la mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente con i relativi estratti conto rendeva incerto il credito azionato dalla banca, non essendo possibile rilevare le modalità di calcolo degli oneri posti a carico della cliente. A questo proposito gli oppositori contestavano le risultanze delle certificazioni prodotte dalla banca (docc. 5 e 8 allegati al ricorso monitorio), trattandosi di documenti incompleti ed insufficienti a comprovare la effettiva esistenza del credito

D. Sulla illegittimità degli addebiti effettuati per commissioni di istruttoria veloce e di messa a disposizione fondi.

E. Sull'uso abusivo dello ius variandi e sulla nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto dei contratti di finanziamento a valere sul conto corrente, con riferimento alle clausole concernenti le commissioni e gli interessi.

Nel corso del giudizio subentrava il fallimento della società DEBITRICE PRINCIPALE, e la causa veniva dichiarata interrotta relativamente a tale parte.

Va subito osservato che le doglianze sollevate dagli oppositori nel corso dell'istruttoria riguardano esclusivamente gli accessori (interessi e commissioni) contabilizzati sul c/c n. omissis in relazione alle linee di credito per cui è domanda: come si è visto, si fa questione della mancata pattuizione sul tasso degli interessi, della infedele indicazione dell'ISC, della nullità delle clausole relative alle commissioni e ad altri oneri.

In particolare, nessuna delle difese svolte nell'atto di opposizione concerne fatti impeditivi o estintivi del debito portato dal decreto ingiuntivo, il quale ha come esclusivo oggetto la restituzione del capitale.

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Mario Tuttobene, n. 1707 del 27 ottobre 2020

Tutte le argomentazioni spese nel corso del giudizio devono quindi ritenersi inidonee a conferire fondamento all'opposizione.

Solo nella comparsa conclusionale gli opposenti hanno svolto una nuova difesa, deducendo che *“Per quanto concerne il rapporto di anticipo fatture, non vi è prova alcuna in ordine all'erogazione delle somme anticipate. Ed infatti le produzioni allegate al ricorso monitorio danno labialmente atto della richiesta e dell'accettazione della banca rispetto all'anticipazione, ma non viene minimamente dimostrata l'effettiva erogazione del denaro, a nulla valendo la dichiarazione in tale senso della banca prodotte sub. 11, 15, 18 e 21 trattandosi di dichiarazioni unilaterali sprovviste di riscontro documentale.”*

Questa difesa è però tardiva, avendo per oggetto fatti che non erano stati contestati nel corso della fase introduttiva del giudizio ed erano quindi divenuti pacifici.

Nel ricorso monitorio, invero, la banca aveva dettagliatamente esposto che in ripetute occasioni tra il giugno e novembre 2016 la società aveva richiesto anticipazioni su fatture, che venivano puntualmente accordate.

Nel ricorso si dava atto dei pagamenti parziali percepiti in corso di rapporto e si precisava che, limitatamente alla sola sorte capitale, il credito residuo della banca era di euro 954.008,06, come meglio precisato nell'estratto conto certificato che veniva prodotto come documento 22. Questo documento, a sua volta, contiene l'indicazione analitica dei saldi in conto capitale relativi alle quattro presentazioni di fatture (con la precisazione dell'ammontare delle singole anticipazioni effettuate e dei parziali pagamenti ricevuti), per un totale di €953.966,74 (che, sommato alle commissioni di euro 41,32 determina la somma sopra indicata).

Si deve quindi riconoscere che, agendo in giudizio, la banca aveva dedotto in maniera analitica quali fossero gli importi che erano stati anticipati a fronte delle fatture presentate dalla società cliente.

A fronte di tale puntuale allegazione, gli opposenti non hanno mai esplicitamente contestato il fatto storico dell'erogazione delle somme: essi hanno invece incentrato le loro difese unicamente su presunte nullità delle pattuizioni relative agli accessori. Di conseguenza, l'erogazione delle somme è divenuto fatto pacifico, che non può essere contestato, e tanto meno poteva esserlo in sede di difese conclusionali, dopo la chiusura del contraddittorio.

Il decreto opposto deve pertanto essere confermato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue:

Valore della Causa: Da € 1.000.001 a € 2.000.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.704,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.764,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 16.757,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.920,00

Compenso tabellare € 36.145,00

Spese generali (15% sul compenso) € 5.421,75

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:

Respinge l'opposizione promossa da GARANTI avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. omissis del 13/3/18.

Condanna GARANTI, in solido tra loro, a rimborsare a Banca le spese di lite, liquidate in parte motiva, oltre accessori di legge

Così deciso in data 27/10/2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS